



# *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<b><i>Progetto/Piano/Programma</i></b>	<b>Rifacimento rete di San Salvo e opere connesse</b>
<b><i>Procedimento</i></b>	<b>Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.</b>
<b><i>ID Fascicolo</i></b>	<b>7324</b>
<b><i>Proponente</i></b>	<b>SNAM Rete Gas S.p.A.</b>
<b><i>Elenco allegati</i></b>	<b>Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 594 del 4 novembre 2022, acquisito al prot. 140790/MiTE in data 11 novembre 2022.</b> <b>Osservazioni del Ministero della Cultura, espresse con nota prot. prot. 2717-P del 26 gennaio 2022, acquisita al prot. 9011/MiTE del 26 gennaio 2022.</b>

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell’ 11 novembre 2022, che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero della transizione ecologica assume la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge in esame. ;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

**VISTO** l’articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

**VISTO** in particolare l’art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale;

**VISTO** il comma 7 del citato art. 19 che prevede che l’autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTA** l’istanza presentata dalla SNAM Rete Gas S.p.A. con nota prot. INGCOS.SOR.1070.COC del 23 luglio 2021, acquisita al protocollo 88528/MATTM dell’11 agosto 2021 al fine di avviare la Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. n.152/2006, relativamente al progetto denominato “Rifacimento rete di San Salvo e opere connesse”, da realizzarsi nei Comuni di Cupello, San Salvo e Vasto, in Provincia di Chieti, in Regione Abruzzo;

**PRESO ATTO** che, nello specifico, il progetto prevede il rifacimento della linea per circa 18 km, la realizzazione di collegamenti secondari per circa 26 m e di 8 nuovi punti di linea nonché la dismissione e la contestuale rimozione di 8 impianti di linea e dei metanodotti attualmente esistenti ed in esercizio per una lunghezza complessiva di circa 16,3 km;

**CONSIDERATO** che, seppure il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, il proponente ha ritenuto di integrare lo studio preliminare ambientale con gli elementi prescritti per la potenziale interferenza con le seguenti aree naturali: ZSC IT7140109 "Marina di Vasto", ZSC IT7140126 "Gessi di Lentella", ZSC IT7140127 "Fiume Trigno (medio e basso corso)", ZSC IT 7228221 "Foce Trigno – Marina di Petacciaro", ZSC IT222212 "Colle Gessaro", ZSC IT7228226 "Macchia Nera – Colle Serracina";

**VISTA** la nota prot.93550/MATTM del 2 settembre 2021 con cui la ex Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale della ex Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ha comunicato a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

**CONSIDERATO** che con la stessa nota prot.93550/MATTM del 2 settembre 2021, in relazione a quanto disposto dal DPR 357/1997, art.5, comma 7, si è ritenuto di sentire gli Enti di seguito indicati: Comune di Vasto, in qualità di Ente Gestore dell'area ZSC IT7140109 "Marina di Vasto"; Comune di Lentella, in qualità di Ente Gestore dell'area ZSC IT7140126 "Gessi di Lentella"; Comune di San Salvo, in qualità di Ente Gestore dell'area ZSC IT7140127 "Fiume Trigno (medio e basso corso)"; Regione Molise, in qualità di Ente Gestore dell'area ZSC IT 7228221 "Foce Trigno – Marina di Petacciaro", dell'area ZSC IT222212 "Colle Gessaro" e dell'area ZSC IT7228226 "Macchia Nera – Colle Serracina".

**ACQUISITE** le osservazioni espresse, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs. 152/2006, da:

- a) Comune di Vasto, con nota prot. 1822 del 17 gennaio 2021, acquisita al prot. 113902/MATTM del 21 gennaio 2021;
- b) Regione Molise, con nota prot. 28588 del 16 febbraio 2022, acquisita al prot. 18975/MiTE del 16 febbraio 2022;
- c) Comune di Lentella, con nota prot. 624 del 22 febbraio 2022, acquisita al prot. 25006/MiTE del 28 febbraio 2022;
- d) Comune di San Salvo con nota prot. 7297 del 3 marzo 2022, acquisita al prot. 28399/MiTE del 7 marzo 2022;

relativamente ai pareri di competenza, resi ai sensi del DPR 357/1997, art. 5, comma 7, in qualità di Enti gestori delle aree sopra richiamate, e dei quali la Commissione Tecnica ha tenuto conto nel corso dell'istruttoria per l'espressione del proprio parere di competenza;

**ACQUISITE** con prot. 9011/MiTE del 26 gennaio 2022, le osservazioni espresse dal Ministero della Cultura con nota prot. 2717-P del 26 gennaio 2022, costituita da n. 12 pagine, che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che in detta nota prot. 2717-P del 26 gennaio 2022, il Ministero della Cultura ha ritenuto *“che l’opera possa essere esclusa dalla procedura di VIA con la condizione che, al fine di evitare e prevenire i potenziali impatti significativi e negativi dell’opera sul patrimonio culturale e per un migliore inserimento della stessa nel paesaggio, nei successivi livelli di progettazione e fasi realizzative dell’opera, siano recepite le indicazioni e prescrizioni fornite dalla competente Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara così come integralmente riportate nel presente parere per gli aspetti paesaggistici, monumentali e archeologici”*;

**ACQUISITO** il parere n. 594 del 4 novembre 2022 della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, assunto al prot. 140790/MiTE in data 11 novembre 2022, costituito da n. 66 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che in detto parere n. 594 del 4 novembre 2022 la Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto che *“considerate la natura, la dimensione e le caratteristiche del progetto in questione e la distanza geografica dai siti della Rete Natura 2000 considerati, alla luce dell’analisi degli impatti operata dal proponente all’interno dello studio preliminare ambientale su habitat e specie per la stima delle interferenze - dirette e indirette, temporanee e permanenti, singolarmente o in combinazione con altri progetti o piani - del progetto, sui siti della rete Natura, come individuati dal Proponente all’interno dell’Area di Influenza del sito, non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di tali effetti e che il progetto non avrà incidenze negative sull’integrità dei siti. anche alla luce degli obiettivi di conservazione degli stessi siti”*;

**CONSIDERATO**, inoltre, che in detto parere n. 594 del 4 novembre 2022 la Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto che *“il progetto dal titolo “Rifacimento rete di San Salvo e opere connesse” non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., ritenendo comunque necessario che si provveda: ad assicurare l’osservanza delle prescrizioni contenute nella nota prot. 0002717-P del 26/01/2022 del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, acquisita al prot. CTVA/0000368 del 26.01.2022”* e che si ottemperi alle condizioni ambientali citate nello stesso parere;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato predisposto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del Procedimento e della Dirigente della Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS di dover provvedere all’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto di “Rifacimento rete di San Salvo e opere connesse”, proposto dalla SNAM Rete Gas S.p.A.;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Esito verifica**

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., è determinata l'esclusione dalla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale del progetto "Rifacimento rete di San Salvo e opere connesse" proposto dalla SNAM Rete Gas S.p.A., con sede a Milano, San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

### **Art. 2**

#### **Condizioni ambientali**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Sottocommissione VIA-della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 594 del 4 novembre 2022, assunto al prot. 140790/MiTE in data 11 novembre 2022. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.
2. Devono altresì essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alle osservazioni del Ministero della Cultura, espresse con nota prot. 2717-P del 26 gennaio 2022.

### **Art. 3**

#### **Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali**

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, in collaborazione, laddove eventualmente necessario, con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

## **Art. 4**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 594 del 4 novembre 2022 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e delle osservazioni del Ministero della Cultura prot. 2717-P del 26 gennaio 2022, è comunicato alla SNAM Rete Gas S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti, al Comune di Cupello, al Comune di Vasto, al Comune di San Salvo, all'ARTA Abruzzo, all'Autorità di bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, agli enti gestori dei siti di Natura 2000 che insistono nell'area di influenza del progetto, alla ASL di Chieti.
2. Sarà cura della Regione Abruzzo comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

**Il Direttore Generale**

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)